



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 64 del 15/09/2016 -
Determinazione nr. 1577 del 15/09/2016

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – HydroGEA S.p.A. – Rinnovo di autorizzazione allo scarico nel torrente Grava di acque reflue urbane provenienti dal depuratore sito in comune di Caneva località Fratta.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Società HydroGEA S.p.A. con sede legale a Pordenone in Piazzetta del Portello n. 5, con nota di data 16.09.2015 assunta al prot. n. 55972 del 16.09.2015 ha presentato, a nome dell'Amministratore unico pro tempore, l'istanza per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in torrente Grava di acque reflue urbane in comune di Caneva località Fratta, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2238 del 10.10.2012;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 19.01.2016 assunte al protocollo n. 2577 del 19.01.2016 e la nota prot. 253/PEC-U/2016 assunta al prot. 40825 del 14.09.2016;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati che sono presenti nel fascicolo informatico 2007/9.8/94:

- scheda di rilevamento di scarico, di data 10.09.2015 sottoscritta dal Direttore operativo della società;
- dichiarazione relativa alle reti fognarie, di cui all'art. 74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dalla Del. C.I. 04.02.77, di data 13.01.2016 sottoscritta dal Legale rappresentante della società;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2238 del 10.10.2012 sottoscritti dal titolare dello scarico:

- nota, di data 17.04.2012;
- estratto C.T.R. scala 1:5.000 con evidenziata la rete fognaria;
- estratto catastale scala 1:2.000;
- Allegato n. 1 - Planimetria e documentazione fotografica, di 03 aprile 2012;
- relazione; autenticata in data 17.07.2001 sottoscritta anche dal professionista abilitato;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Presidente pro tempore della società HydroGEA S.p.A. e di data 22.08.2016;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita allo scarico delle acque provenienti dall'impianto di depurazione;
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo separato che convoglia solo acque reflue domestiche;
- lo scarico di cui si chiede l'autorizzazione fa parte dell'agglomerato denominato "Caneva - Fratta" il cui carico totale organico biodegradabile espresso in abitanti equivalenti è pari a 573, come indicato nella nuova individuazione degli agglomerati approvata dalla Consulta d'ambito territoriale occidentale ai sensi della L.R. 6 del 26.07.13 (Del. D'Assemblea CATO n. 17 del 27.11.13);
- la potenzialità di progetto dell'impianto di depurazione è di 500 abitanti equivalenti, e attualmente ne tratta 180 circa;
- le apparecchiature dell'impianto di depurazione sono costituite da:
by-pass d'emergenza, griglia manuale grossolana, rototrituratore, vasca di sollevamento, vasca di ossidazione, vasca di sedimentazione e n. 2 letti di essiccamento; il rototrituratore e i letti di essiccamento attualmente non vengono utilizzati;
- è presente un pozzetto di campionamento all'uscita del refluo dalla vasca di sedimentazione, indicato con la relativa dicitura, nell'allegato n.1 di data 13.04.2012;
- il recapito finale dello scarico è costituito dal corso d'acqua superficiale torrente Grava

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione l'Amministratore unico pro tempore ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 61791 del 15.10.2015, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e il Comune di Caneva; con successiva nota di *"Richieste integrazioni comunicazioni ed invio documentazione"* sono stati informati anche il Consorzio di Bonifica Cellina - Meduna e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale";

VISTA la nota ARPA FVG Dipartimento di Pordenone prot. n. 39255 /P/GEN/PRA_AUT del 11.02.16 assunta al prot. n. 68384 del 19.11.2015 in merito agli autocontrolli da effettuare allo scarico dal depuratore come indicati nel dispositivo della presente autorizzazione;

CONSIDERATA la presenza nell'impianto di una griglia grossolana a pulizia manuale che deve essere mantenuta efficiente al fine di evitare il suo possibile intasamento e conseguente sfioro di parte dei reflui in ingresso;

RITENUTO pertanto di prescrivere controlli di norma almeno due volte alla settimana dell'impianto da parte di personale incaricato al fine di verificare la corretta funzionalità della griglia;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere modalità di gestione della documentazione attestante

interventi di taratura e manutenzione sugli impianti, come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 163 del 22.08.13, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.10.13;

VISTA la ricevuta di versamento di € 200,00 introitati al Cap. 3580.20 giusta reversale n. 5979 del 16.09.2015;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi quale costo per istruttoria Provincia sono pari all'importo versato;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005, la L.R. 16/2008 e la L.R. 15/2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- L.R. 6/2013;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società HydroGEA S.p.A. con sede legale a Pordenone in Piazzetta del Portello 5, è autorizzata, in persona del Presidente pro tempore, allo scarico nel torrente Grava di acque reflue urbane in comune di Caneva località Fratta, provenienti dall'impianto di depurazione, come descritto nelle premesse ed alle

prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.

2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la tabella A1 del D.P.G.R. n. 384/82
 - b) le apparecchiature dell'impianto di depurazione devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione garantendo tra l'altro:
 - un controllo almeno due volte alla settimana da parte di personale tecnico qualificato;
 - la periodica asportazione dei rifiuti prodotti nell'impianto di trattamento (fanghi, grigliato...) che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente. In particolare gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nella vasca di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie della vasca medesima e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
 - c) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
 - d) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto c) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
 - e) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo lo scarico dall'impianto di depurazione e tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.

I campionamenti dallo scarico dall'impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti D.P.G.R. n. 384/82. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.
3. Devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati, almeno i seguenti autocontrolli dalla data di ricevimento del presente atto o di ritiro dello stesso:
 - a) COD, BOD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto totale (come N) e fosforo totale (come P) in maniera immediatamente consequenziale in ingresso e uscita dal depuratore almeno ogni quattro mesi;
in vasca di ossidazione:
 - b) con frequenza almeno settimanale sui parametri solidi sedimentabili dopo 30', ossigeno disciolto;
 - c) con frequenza almeno semestrale sui parametri solidi sospesi, solidi volatili e indice di volume del fango (SVI);
 - d) con la frequenza che si ritiene opportuna (si suggerisce almeno una volta all'anno), al fine di controllare l'attività biologica nell'impianto su Indice Biotico del fango (S.B.I.).
I rapporti di prova di cui ai punti a) e d) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e tenuti a disposizione dell'autorità di controllo.
Gli autocontrolli previsti al punto b) e c) e la frequenza dei controlli di cui al punto d) devono essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e tenuti a disposizione dell'ente di controllo.
4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.

5. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.
6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 10.10.2020. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri nulla osta idraulico o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che le spese da sostenersi quale costo per istruttoria Provincia sono pari all'importo versato.
14. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

15. Il presente atto verrà trasmesso alla Società HydroGEA S.p.A. quale titolare della presente autorizzazione, al Comune di Caneva, al CATO Occidentale nonché all'ARPA FVG Dipartimento di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

DICHIARA

Che per lo/la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Maria Linda Fantetti.

Pordenone, li 15/09/2016

IL DIRIGENTE
Maria Linda Fantetti

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni